



*Consiglio Regionale della Calabria*

VIII LEGISLATURA  
45<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 18 marzo 2008

Deliberazione n. 223 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Riapertura del termine di cui all'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, recante: "Norme in materia di usi civici".

Presidente: Giuseppe Bova  
Consigliere - Questore: Gesuele Vilasi  
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 36, assenti 14

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Serra, essendo stato approvato l'articolo unico del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 28, contrari 8 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Bova

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Vilasi

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 20 marzo 2008

IL SEGRETARIO  
(G. Multari)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 223 del 18 marzo 2008

VIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RIAPERTURA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 27  
DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18, RECANTE:  
"NORME IN MATERIA DI USI CIVICI"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 marzo 2008.

Reggio Calabria, 19 marzo 2008

Il PRESIDENTE  
(Giuseppe Bova)



## RELAZIONE

Con la legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, la Regione Calabria ha finalmente regolamentato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche, andando incontro alle esigenze di migliaia di cittadini, pur tenendo sempre presente l'interesse pubblico sia delle collettività comunali che sovra comunali.

La suddetta legge, "Norme in materia di usi civici", entrata in vigore il 30 agosto del corrente anno, contiene, al Capo IV, delle norme transitorie dirette a semplificare i procedimenti di liquidazione, legittimazione ed affrancazione, quando "abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria".

La ratio di tali norme transitorie è fondata sulla necessità di fornire celermente ai cittadini un valido titolo per continuare ad usufruire di beni posseduti da lungo tempo e spesso acquistati con atto pubblico. Bisogna ricordare che siffatta possibilità è limitata essenzialmente alle aree urbane.

L'art. 27 (Procedimento semplificato), al primo comma recita: Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fissa in tal modo al 28 dicembre 2007 un termine perentorio per avvalersi del procedimento semplificato.

Ma dal giorno successivo tutti gli sforzi del legislatore si sono vanificati e l'intera legge paralizzata se è vero, come è vero, che non può essere applicata mancando le norme di attuazione che dovevano essere approvate dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 28 novembre u.s.

Si aggiunga che la legge in questione:

- è stata approvata in periodo estivo;
- non è stata adeguatamente pubblicizzata;
- la maggior parte dei Comuni non si sono mossi con la dovuta tempestività, né hanno saputo dare informative esaustive;
- si versa in una materia peculiare, con documentazione pubblica carente, per non dire contraddittoria, per cui gli stessi tecnici hanno bisogno di tempi non ristretti.



*Consiglio Regionale della Calabria*

Alla luce delle suesposte considerazioni si rende necessario, oltre che opportuno, dilazionare il termine previsto nel citato art. 27, riformulandolo con apposito provvedimento legislativo.

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 20 marzo 2008

IL SEGRETARIO  
(G. Multari)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 è riaperto ed è rifissato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.